



# REPUBBLICA ITALIANA

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia	Presidente
Dott.ssa Roberta Bolzoni	Presidente rel.
Dott.ssa Lucia Dall'Armellina	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di **ITTICA FIUME S.r.l.**, con sede legale in Zoppola, frazione Cusano (PN), – via Udine n. 57, codice fiscale 01261340937, sull'istanza proposta dal P.M. dott.ssa Monica Carraturo.

Esaminati gli atti ed i documenti acquisiti nel procedimento unitario;

sentito il legale rappresentante della società e il PM.;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza della società resistente come si desume dagli atti del procedimento e, in particolare, dalla presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta e il piano (ex art.. 46 CCII è stata disposta la

revoca del decreto ex art. 44 comma primo CCII), dalla situazione patrimoniale e finanziaria delineata (con un deficit valutato in circa € 1.148.000), dai debiti risultanti dai bilanci relativi agli ultimi tre anni, nonché dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società contenute nel ricorso ex art. 44 comma primo CCII circa la crisi economica in cui versa l'impresa, circostanze tutte che rendono evidente l'impossibilità della società debitrice di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI; ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

#### **dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **ITTICA FIUME S.r.l.**, con sede legale in Zoppola, frazione Cusano (PN), – via Udine n. 57, codice fiscale 01261340937;

#### **nomina**

la dott.ssa Roberta Bolzoni Giudice Delegato per la procedura

#### **nomina**

Curatore il dott. Giorgio Amadio, con l'invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### **autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce**

il giorno 26/9/2023 ad ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le

domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Pordenone nella camera di consiglio del 11/5/2023.

Il Presidente

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

*Il Giudice rel.*

*Dott.ssa Roberta Bolzoni*